

Sala giochi.

Per aprire o effettuare un subingresso in una **sala giochi** serve autorizzazione che viene rilasciata presentando l'apposita istanza al Servizio Gestione del Territorio - Ufficio Commercio.

L'autorizzazione viene emessa previo:

- acquisizione del parere del servizio di Polizia Locale
- verifica d'ufficio dei requisiti morali del richiedente (certificato penale e antimafia)
- verifica d'ufficio della sorvegliabilità dei locali.

L'autorizzazione ha durata illimitata e può essere revocata o sospesa in ogni momento per abuso o per motivi di sicurezza e di ordine pubblico; inoltre, può essere revocata nel caso che il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a tre mesi.

L'istruttoria del comune al fine del rilascio dell'autorizzazione dovrà verificare in particolare la sussistenza dei requisiti soggettivi e morali del richiedente ed il rispetto dei requisiti strutturali del locale, anche relativamente ad eventuali Regolamenti specifici che l'Amministrazione abbia emanato, oltre ad effettuare valutazioni di tipo "ambientale" e di "sicurezza" in considerazione della natura "sensibile" dell'attività (condizioni di traffico veicolare indotto, eventuali problemi di inquinamento acustico dovuto alla permanenza di avventori, fenomeni di disturbo all'attività scolastica, eventuali problemi di sicurezza, etc)

I costi:

- per la presentazione dell'istanza una marca da bollo da € 14,62
- per il ritiro dell'autorizzazione due marche da bollo da € 14,62 e € 30,00 in contanti per diritti di segreteria.

Per la successiva registrazione prevista dalle vigenti norme in materia di igiene dei prodotti alimentari, occorre inoltrare dichiarazione di inizio attività produttiva (D.I.A.P) in triplice copia, ai sensi della L. R. n. 8 del 02/04/2007 artt. 3 e 5.

Questa autorizzazione è prevista dall'art. 86 del R.D. n. 773/31 il quale letteralmente dispone che :“ non possono esercitarsi sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti senza licenza del Questore.”. La competenza per il rilascio delle licenze previste dal citato art. 86 è stata, come noto, successivamente trasferita dal Questore al Comune con l'art. 19, punto 8), del D.P.R. 24/7/77 n. 616.

La giustificazione dell'intervento dell'amministrazione comunale con una propria autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Sala Giochi può ricavarsi dai particolari risvolti e presupposti che essa implicitamente contiene, (ordine pubblico, alta frequentazione di pubblico, particolare attrattiva soprattutto per i minori, sicurezza legata alla presenza di molti avventori , etc).

E' significativo al proposito che per l'apertura di una sala giochi, il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 10 marzo 1992, n. 263, ha ritenuto che rientri tra i presupposti da valutare, anche lo stato dei luoghi e le caratteristiche del traffico veicolare o pedonale che in relazione all'esercizio dell'attività si svolge, con immediati riflessi sulla incolumità personale di coloro che, per varie ragioni, in detti luoghi si trovano a transitare.

La licenza prevista dall'art. 86 per i giochi leciti è, quale licenza di polizia, soggetta alle disposizioni generali e in particolare:

- all'art. 8 che prevede che le autorizzazioni di polizia sono personali e che non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione;

- all'art. 9 che prevede che, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

L'art. 10 del TULPS inoltre dispone che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata: la revoca poi è sempre disposta, ai sensi dell'art. 11, quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Diversamente dall'installazione di giochi elettronici e non all'interno di un pubblico esercizio, soggetta alla denuncia di inizio attività, l'attività di Sala Giochi costituisce attività primaria .

Ciò comporta per le amministrazioni che autorizzano la necessità ed opportunità di stabilire , con un proprio atto o regolamento, i criteri ed i requisiti in base ai quali possano essere configurate le Sale Giochi, requisiti essenzialmente strutturali e criteri relativi al numero dei giochi installati e la loro tipologia , ed anche un contingente numerico di locali da autorizzare.

Requisiti di sicurezza ed antincendio

Si precisa che, poiché l'attività di sala giochi esercitata permanentemente in locali pubblici si attua quasi esclusivamente con l'installazione di apparecchi di divertimento rivolti al pubblico, con esclusione di balli e/o partecipazione all'evento, la medesima non può essere classificata come attività di pubblico spettacolo e quindi i locali ove questa attività si attua non sono soggetti all'obbligo dei controlli da parte della Commissione provinciale di vigilanza o della Commissione Tecnica Comunale .

In particolare l'articolo 1 del D.M 19 agosto 1996 esclude le Sale Giochi dall'ambito di applicazione del Decreto e dunque dalla nozione di locale di pubblico spettacolo .

In conseguenza della continua evoluzione tecnologica di giochi ed attrezzature per il divertimento, non si esclude tuttavia la possibilità futura che alcune Sale Giochi rendano opportuna una verifica dei requisiti di agibilità di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S n. 773/31 ; tuttavia se qualora si verificasse tale fattispecie sembrerebbe più corretto considerare tali attività non come Sale Giochi ma come Parchi di divertimento e quindi locali di pubblico spettacolo , e dunque soggetti alla verifica suddetta della Commissione Tecnica Comunale nel caso in cui siano presenti strutture ed attrezzature di particolare rilievo che implicino una verifica delle condizioni di solidità e sicurezza.

Per quanto attiene alle norme di sicurezza e prevenzioni incendi, quando nelle sale giochi si supera la capienza di 100 persone, i titolari devono richiedere il certificato di prevenzione incendi, dovendosi queste attività ritenersi incluse nel punto 83 del D.M. 16/2/82 recante modificazioni del D.M 27/9/65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Giochi leciti e Giochi proibiti

Il primo comma dell'art. 110 del R.D n. 773/31, come modificato dalla L. n. 388/00, stabilisce che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco, deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale

sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse.

Per giochi d'azzardo devono intendersi quelli definiti dall'art. 721 cod. pen. che stabilisce che sono tali quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria. Per aversi giuoco d'azzardo quindi è indispensabile il concorso di due elementi:

- un elemento di carattere oggettivo: l'aleatorietà della vincita o della perdita, inerente al giuoco stesso;
- un elemento di carattere soggettivo: il fine di lucro delle persone partecipanti ed interessate.

Nella tabella dei giochi vietati sono elencati anche giochi non d'azzardo ma che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di vietare nel pubblico interesse, e in essa deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

Questa tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

Il Ministero dell'interno, nella circ. 14 febbraio 2001, n. 557/B.720.12001, precisa che le tabelle potranno essere integrate "con utili prescrizioni circa le modalità d'uso dei giochi consentiti, soprattutto con riguardo alla tutela dei minori, alle modalità di prolungamento o ripetizione (sia ai fini della temporizzazione minima prevista dalla legge, che ai fini del premio) ed agli accessori (lettori di banconote, telecomandi, sistemi di cumulo dei punteggi delle partite diverse, ecc..) eventualmente idonei a concretizzare o agevolare un impiego illecito degli apparecchi in questione". L'obbligo di esposizione della tabella va intesa in tutti i luoghi ove, oltre alle varie attività consentite, possa giocarsi anche al biliardo o ad altri giochi leciti, e non già in senso specifico, e cioè esercizio pubblico destinato esclusivamente allo svolgimento di quei giochi.

L'art. 110 del R.D. n. 773/31 modificato dalla L. 6/10/95 n. 425 e dalla L. 23/12/00 n. 388, al comma terzo, conferma che l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati (il gioco d'azzardo è infatti consentito solo nelle case da gioco autorizzate ai sensi della L. 27/2/98 n. 30) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il quarto comma precisa poi che si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che presentano anche una sola di queste caratteristiche:

- hanno insita la scommessa;
- consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura;
- consentono vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma quinto dello stesso art. 110 (e di seguito indicati).

Rimangono escluse dai giochi d'azzardo le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Si considerano invece, ai sensi del quinto comma del citato art. 110, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità (cioè giochi leciti) quelli:

- in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio;
- in cui il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro;
- che possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte (il prolungamento o la ripetizione devono avvenire di seguito alla partita vincente);
- in cui la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.

Appartengono inoltre alla categoria dei giochi leciti, secondo il disposto del comma 6, dell'art. 110 del R.D. n. 773/31, gli apparecchi:

- in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro;

- che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in:

a) prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;

b) di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.

L'art. 86 del R.D. 773/31, modificato dalla L. n. 388/00, prevede non solo l'obbligo della licenza per installare apparecchi da gioco, ma anche l'obbligo della licenza per l'attività:

- di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici;

- di gestione (accensione, raccolta delle poste, consegna premi ecc.), anche indiretta (è il caso della gestione effettuata non dal distributore ma dall'esercente presso cui l'apparecchiatura è collocata), dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. Sono esclusi dall'obbligo della licenza di distribuzione o di gestione gli apparecchi indicati nel comma 6 dell'art. 110 e cioè gli apparecchi da gioco di abilità con premi di piccola oggettistica.

La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.

L'art. 38 della L. n. 388/00 ha disciplinato le modalità di rilascio del nulla osta che viene rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, che deve attestare:

a) la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento;

b) l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura delle schede a deconto o strumenti similari come previsto dall'articolo 14-bis del D.P.R. n. 640/72;

c) l'ulteriore installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo idoneo a garantire l'immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento nonché della distribuzione dei premi (dispositivo antimanomissione).

I dispositivi previsti alle lettere b) e c) devono essere conformi a modelli da approvare con decreto del Ministro delle finanze e il nulla osta quindi potrà essere rilasciato solo dopo l'approvazione degli anzidetti modelli ed alla conseguente installazione sugli apparecchi dei relativi dispositivi.

Sale Scommesse e concorsi pronostici

Per aprire una sala per l'accettazione di scommesse l'interessato deve richiedere una licenza di polizia che viene rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'art. 88 del R.D. n. 773/31 stabilisce che non possono essere rilasciate licenze per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

La licenza per l'esercizio di accettazione di scommesse è subordinata all'approvazione, da parte dello stesso Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.

Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.

Per quanto concerne la disciplina delle attività di giuoco (giochi di abilità e concorsi pronostici), si evidenzia che il D.Lgs. 14/4/48 n. 496 stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.

L'organizzazione e l'esercizio di queste attività sono affidate al Ministero delle finanze, il quale può effettuare la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità.

L'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa è punito dall'art. 4 della L. 13/12/89 n. 401 recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.

Questo articolo stabilisce che:

- chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;
- chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione;
- le pene di cui sopra si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del R.D. n. 773/31.

Normativa :

R.D 18/6/31 n. 773

R.D. 6/5/40 n. 635

D.Lgs. 14/4/48 n. 496

D.P.R. 18/4/51 n. 581

Legge 13/12/89 n. 401

Legge 23/12/00 n. 388

Legge 27 dicembre 2002 n° 289, articolo 22

Artt. 718, 719, 720, 721, 722 723 Codice Penale